

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1133

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MONTEMAGNI, MOLINARI, BENVENUTO, BOF, PIZZIMENTI, ZINZI,  
BAGNAI, CAVANDOLI, LAZZARINI, PIERRO**

Modifica all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia di gestione autonoma del servizio idrico integrato

*Presentata il 3 maggio 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di risolvere alcune importanti questioni, ancora pendenti, concernenti i servizi idrici.

Con riferimento all'applicazione del principio della gestione unica dell'ambito territoriale ottimale, si rileva infatti che nonostante il comma 2-bis dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, abbia salvaguardato le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nel territorio nazionale esistono alcuni casi ove tali gestioni autonome non sono state tutelate dall'ente di governo dell'ambito.

In particolare, la facoltà per l'amministrazione comunale titolare del servizio idrico di scegliere la forma di gestione autonoma, originariamente prevista dal richiamato comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, successivamente abrogato dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stata reintrodotta dal citato comma 2-bis dell'articolo 147 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come inserito dall'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 4), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ulteriormente modificato dall'articolo 62, comma 4, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Occorre tenere conto che i comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abi-

tanti hanno trovato e trovano una serie di difficoltà nel mantenere la gestione autonoma del servizio idrico integrato, soprattutto per quanto riguarda la regolarizzazione della propria posizione nei confronti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), al fine di poter accedere e utilizzare l'applicativo Data Entry Idrico della CSEA attraverso il quale provvedere alle operazioni necessarie al versamento delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, deliberate dall'ARERA.

Si tratta di situazioni che richiedono un forte impegno in termini di tempo in quanto i comuni devono caricare tutte le certificazioni, dall'anno di contestazione a oggi, relative a sei bimestri per ciascun anno, con riferimento ai volumi riportati nelle fatturazioni emesse relativamente ai servizi di acquedotto, depurazione e fognatura e per categorie domestiche, non domestiche, altro o agricolo.

Pertanto, la presente proposta di legge, all'articolo 1, assegna ai gestori dei servizi idrici, compresi i comuni in gestione autonoma, un termine, fino al 31 dicembre 2026, per conformarsi alla disciplina regolatoria stabilita dall'ARERA in materia di servizio idrico integrato, disciplinato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle conseguenti deliberazioni dell'ARERA relative all'approvazione del metodo tariffario idrico, di cui alla deliberazione 27 dicembre 2019 n. 580/2019/R/idr, riferita al terzo periodo regolatorio MTI-3, secondo le disposizioni di convergenza graduale e programmata almeno triennale adottate dalla medesima Autorità entro il 30 novembre 2023. I gestori dei servizi idrici, compresi i comuni, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per regolarizzare la propria posizione dichiarativa e contributiva nei confronti della CSEA con riferimento alle annualità 2022 e a quelle precedenti, secondo le disposizioni di regolarizzazione

graduale e dilazionata adottate dalla medesima Cassa entro il 30 novembre 2023.

Si prevede, inoltre, che i comuni che entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione autonoma, di diritto o di fatto, del servizio idrico integrato a favore della gestione unica dell'ambito ottimale di appartenenza, purché effettivamente istituita e operativa, dovranno trasferire tale gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al soggetto affidatario secondo le modalità operative stabilite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito con legge regionale.

L'articolo 2 eleva da 1.000 a 3.000 abitanti il requisito di cui alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 147, facendo salve le gestioni in forma autonoma e diretta anche di fatto risultanti al 31 dicembre 2022.

Tale modifica intende riconoscere anche ai piccoli comuni montani con popolazione superiore a 1.000 e inferiore a 3.000 abitanti la possibilità di gestire ancora in economia e in forma autonoma il servizio idrico integrato, qualora già attuino tale forma di gestione. Si tratta di piccoli paesi montani che utilizzano acqua di alta qualità proveniente direttamente dalle proprie sorgenti e che, cedendo le proprie reti a un gestore unico, potrebbero rischiare l'effetto immediato di un innalzamento delle tariffe a carico dell'utenza, a fronte di futuri investimenti e potenziamenti del servizio previsti dal gestore unico dell'ambito territoriale ottimale.

La presente proposta di legge intende tutelare anche tali realtà montane, ferme restando le condizioni già previste dal comma 5 dell'articolo 148 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ora abrogato, in merito all'obbligo di gestire in forma autonoma l'intero servizio idrico integrato, e all'acquisizione del consenso dell'autorità d'ambito competente.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Regolarizzazione delle gestioni di servizio idrico integrato)*

1. Entro il 31 dicembre 2026 i gestori dei servizi idrici, compresi i comuni che gestiscono in autonomia il servizio idrico integrato ai sensi del comma 2-*bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si conformano alla disciplina regolatoria stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in materia di servizio idrico integrato, come disciplinato dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle deliberazioni della medesima Autorità concernenti l'approvazione del metodo tariffario idrico, secondo le disposizioni di convergenza graduale e programmata, almeno triennale, adottate dalla medesima Autorità entro il 30 novembre 2023. Entro il 31 dicembre 2024, i gestori dei servizi idrici di cui al primo periodo regolarizzano la propria posizione dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali con riferimento alle annualità 2022 e a quelle precedenti, secondo le disposizioni di regolarizzazione graduale e dilazionata adottate dalla medesima Cassa entro il 30 novembre 2023.

2. I comuni che entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione diretta, di diritto o di fatto, del servizio idrico integrato a favore della gestione unica nell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, purché effettivamente istituita e operativa, trasferiscono tale gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al gestore unico affidatario del servizio, secondo le modalità operative stabilite dall'ente di governo dell'ambito istituito con legge regionale.

## Art. 2.

*(Gestione del servizio idrico integrato nei piccoli comuni montani)*

1. Alla lettera *a)* del comma *2-bis* dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le gestioni in forma autonoma e diretta anche di fatto esistenti al 31 dicembre 2022 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti situati nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'ente di governo dell'ambito competente ».

